

REGOLAMENTO PUBBLICATO ALL'ALBO
PRETORIO DAL 16-1-96 AL 14-2-96

COMUNE DI ANGOLO TERME
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 49
TRASMESSA ALLA SEZIONE
PROVINCIALE DEL C.R.C.
IL Elenco n. 54/95
24 OTT. 1995
CODICE ENTE 10256

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione seduta
pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEL TER-
RITORIO DEL COMUNE DI ANGOLO TERME.

L'anno millenovecentonovantacinque/ addi ventisette/
del mese di settembre/ alle ore 20.30 nella Sa-
la delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vi-
gente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comu-
nali. All'appello risultano presenti ed assenti:

		PRES.	ASS.
SORLINI LUIGI	- Sindaco	SI	
ALBERTINELLI FELICE	- Consigliere	SI	
SORLINI GIUSEPPE	- Consigliere	SI	
BERTENI FRANCO	- Consigliere	SI	
LUNINI FABRIZIO	- Consigliere	SI	
ALBERTINELLI SUSANNA	- Consigliere	SI	
MAI CLAUDIO	- Consigliere	SI	
CITRONI GIUSEPPE	- Consigliere	SI	
MAISETTI LUCIA	- Consigliere	SI	
MORANDINI LUIGINO	- Consigliere		SI
BENDOTTI GIANLUIGI	- Consigliere		SI
MININI RICCARDO	- Consigliere		SI
ALBERTINELLI ANTONIO	- Consigliere		SI
	TOTALE	9	4

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. DR. LANFREDI LUI-
GI il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SORLINI
LUIGI - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la sedu-
ta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n.
8 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N. 49 DEL 27 settembre 1995

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEL TER-
RITORIO DEL COMUNE DI ANGOLO TERME.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Capo III del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni, con il quale è stata riformata la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

RICHIAMATI in particolare:

- l'art. 59 (Attivazione del servizio), che dispone che nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10.9.1982, n. 15, sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire;
- l'art. 1, comma 14 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250 conv. in Legge 8 agosto 1995, n. 349 il quale stabilisce che i regolamenti relativi alla tassa per lo smaltimento dei R.S.U. di cui all'art. 58 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 sono approvati entro il 30 settembre 1995;

VISTA la Legge 22.2.1994, n. 146;

VISTO il testo del nuovo Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio del Comune di Angolo Terme, predisposto dalla Giunta Comunale e ritenuto meritevole di approvazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla legittimità dell'atto ed in relazione alle sue competenze in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, ai sensi ed effetti dell'art. 53 Legge 142/1990, non disponendo questo Comune di funzionario responsabile dei servizi;

CON la seguente votazione:

- presenti.....n. 9
- votanti.....n. 9
- favorevoli.....n. 9
- astenuti.....nessuno

- contrari.....nessuno

D E L I B E R A

1. di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio del Comune di Angolo Terme, composto da n. 28 articoli che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante;

2. di dare atto dei pareri espressi in premessa, ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/1990.-

COMUNE DI ANGOLO TERME
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEL TERRITORIO DEL CO-
MUNE DI ANGOLO TERME

INDICE

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati
- Art. 3 - Definizione e natura dello smaltimento
- Art. 4 - Principi generali e criteri di comportamento
- Art. 5 - Attività di competenza del Comune
- Art. 6 - Obblighi dei produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti urbani o assimilati, compresi i rifiuti urbani pericolosi
- Art. 7 - Obblighi dei produttori o detentori, anche se non produttori, dei rifiuti speciali
- Art. 8 - Obblighi dei produttori o detentori, anche se non produttori, dei rifiuti tossici e nocivi
- Art. 9 - Divieti e obblighi
- Art. 10 - Ordinanze contingibili ed urgenti

TITOLO II° - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI

- Art. 11 - Conferimento
- Art. 12 - Raccolta
- Art. 13 - Trasporto
- Art. 14 - Trattamento

TITOLO III° - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
URBANI ESTERNI

- Art. 15 - Raccolta, spazzamento e trattamento
- Art. 16 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati
- Art. 17 - Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto
- Art. 18 - Espurgo pozzetti stradali
- Art. 19 - Lavaggio dei cassonetti
- Art. 20 - Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, ecc.
- Art. 21 - Carico e scarico di merci e materiali.

- Rimozione degli ingombri
- Art.22 - Asporto di scarichi abusivi
- Art.23 - Disposizioni diverse
- Art.24 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di neviccate
- Art.25 - Aree di sosta per i nomadi.
Servizi igienici pubblici

TITOLO IV° - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

- Art.26 - Validità del regolamento
- Art.27 - Controlli
- Art.28 - Sanzioni

ER

IOTIT

.JIA
.JIA
.JIA
.JIA
.JIA
.JIA

.TIA

.JIA

.JIA
.TIA

TIT

.TIA
.TIA
.TIA
.TIA

TIT

.TIA
.TIA

.TIA
.TIA
.TIA
.TIA

.TIA

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati, di cui all'art. 2, nel territorio del Comune di Angolo Terme e viene adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi delle leggi regionali in materia.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

2.1 ai rifiuti tossici e nocivi,

2.2 ai rifiuti speciali;

2.3 ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme D.P.R. 13.02.1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;

2.4 ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;

2.5 alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;

2.6 agli scarichi disciplinati dalla legge 10.05.1976 n. 319 e successive modificazioni;

2.7 alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ai regolamenti di esecuzione e successive modifiche ed integrazioni;

2.8 agli esplosivi;

2.9 ai rifiuti cimiteriali propriamente detti, quali i resti di qualsiasi genere proveniente da esumazioni.

Art. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

2. Sono rifiuti urbani:

2.1 i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbriche o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure da strutture sanitarie pubbliche e private, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.).

2.2 i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di strutture sanitarie pubbliche e private in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili).

2.3 i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua.

3. Sono rifiuti urbani pericolosi:

3.1 batterie e pile;

3.2 prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e "F";

3.3 prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti e avariati;

3.4 lampade a scarica e tubi catodici;

3.5 siringhe, giacenti sulle strade ed aree pubbliche in uso pubblico o aperto al pubblico;

3.6 cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.

4. Sono assimilati ai rifiuti urbani per tutto il ciclo di smaltimento, come definito dall'art. 3, in particolare per ciò che riguarda l'ordinario conferimento al servizio pubblico di raccolta e la connessa applicazione della relativa tassa per lo smaltimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, i residui derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi indicati nei paragrafi 1.1.1 e 1.1.2 della deliberazione 27.7.1984, e successive modifiche ed integrazioni, del Comitato Interministeriale di cui all'art. 4 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915, nonchè i rifiuti costituiti da potature di alberi, falciature ecc. derivanti da attività di giardinaggio, anche se svolte in superfici costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie coltivata non superi di oltre tre volte la superficie soggetta a tassa, o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere speciali modalità di conferimento o di trasporto.

I rifiuti speciali sotto elencati rispettano i requisiti indicati nel paragrafo 1.1.1. della deliberazione 27.7.84, e successive modifiche ed integrazioni, del Comitato Interministeriale di cui all'art. 4 del D.P.R. 10.9.1982 n. 915:

1) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);

2) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);

3) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;

4) accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

5) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;

6) paglia e prodotti di paglia;

7) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

8) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;

9) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

10) feltri e tessuti non tessuti;

11) pelle e simil-pelle;

12) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camera d'aria e copertoni;

13) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

14) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 915/1982;

- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure etc), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

5.1 sono poi assimilati ai rifiuti urbani come indicato al comma precedente i sotto elencati rifiuti provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private:

5.1.1 rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti;

5.2 rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che (su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive;

5.3 rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura;

5.4 campioni di urine, feci e sangue previa disinfezione;

5.5 tutti i rifiuti esclusi ai sensi dei precedenti punti 5.2 e 5.3 ma compresi nelle tipologie previste dal decreto 25.05.1989 del Ministero dell'Ambiente, purchè sottoposti a trattamento di sterilizzazione.

Art. 3 - Definizione e natura dello smaltimento

1. Per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinte:

1.1 Conferimento:

le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;

1.2 Raccolta:
le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;

1.3 Spazzamento:
le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle rive dei corsi d'acqua;

1.4 Stoccaggio provvisorio:
ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento;

1.5 Cernita:
le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;

1.6 Trasporto:
tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti (da attrezzatura o impianto) al luogo di trattamento;

1.7 Trattamento intermedio:
le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;

1.8 Trattamento finale:
il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.

Art. 4 - Principi generali e criteri di comportamento

1. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve essere sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

1.1 deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

1.2 deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

1.3 devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

1.4 devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

1.5 devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

2. Il Comune promuove la sperimentazione di forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energie. Ciò potrà avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art. 5 - Attività di competenza del Comune

1. Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani, che competono obbligatoriamente al Comune con diritto di privata, sono esercitate con degli strumenti previsti dall'art. 22 della Legge 142/1990, denominato in seguito "Ente gestore del Servizio", secondo quanto disposto dal Consiglio Comunale.

2. Nel presente regolamento ogni qualvolta si fa riferimento al Comune, per esso il riferimento deve intendersi "all'Ente gestore del Servizio" che opera per conto del Comune stesso.

Art. 6 - Obblighi dei produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti o assimilati, compresi i rifiuti urbani pericolosi

1. Competono ai produttori o detentori, anche se non produttori di rifiuti urbani ed assimilati di cui all'art. 2 ed altresì di rifiuti urbani pericolosi, le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 3, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute negli articoli 11 e seguenti.

2. Qualora i produttori o detentori, anche se non produttori, dei rifiuti di cui al comma precedente desiderino avvalersi di servizi di conferimento diversi da quelli di cui all'art. 11 e seguenti, posti in essere in via generale dal comune, sono tenuti a stipulare apposita convenzione secondo uno schema approvato dalla Giunta comunale che deve prevedere il pagamento di tariffa stabilita dalla Giunta stessa sulla base del principio della copertura dei costi.

Art. 7 - Obblighi dei produttori o detentori, anche se non produttori, dei rifiuti speciali

1. I produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati di cui all'art. 2 ed a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme contenute nel D.P.R. 10.9.1982 n. 915 e successive integrazioni, nonché delle disposizioni regionali e provinciali.

2. Qualora il Comune gestisca lo smaltimento di tali rifiuti, i produttori o detentori, anche se non produttori, che desiderano avvalersi di tale servizio, sono tenuti a stipulare apposita convenzione secondo uno schema approvato dalla Giunta comunale che deve prevedere il pagamento di tariffa stabilita dalla Giunta stessa sulla base del principio della copertura dei costi. Qualora il Comune istituisca detti servizi integrativi i produttori o detentori di tali rifiuti sono tenuti a conferire i rifiuti speciali al soggetto indicato dal comune stesso, salvo i casi di autosmaltimento o di conferimento a terzi autorizzati dalle vigenti disposizioni.

Art. 8 - Obblighi dei produttori o detentori, anche se non pro-

duttori, dei rifiuti tossici e nocivi

1. I produttori o detentori, anche se non produttori, dei rifiuti tossici e nocivi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati di cui all'art. 2 ed a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme contenute nel D.P.R. 10.9.1982 n. 915 e successive integrazioni.

2. Ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi deve essere autorizzata dall'ente Regione.

3. Anche per la fattispecie prevista da questo articolo trova applicazione il secondo comma dell'art. 7.

Art. 9 - Divieti e obblighi

1. E' assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

2. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

3. In caso di inadempienza il Sindaco, allorchè sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere diversamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita.

5. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti allo scopo.

Art. 10 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente la Regione ed il Ministero della Sanità.

TITOLO II° - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 11 - Conferimento

I rifiuti urbani non ingombranti e ingombranti, quelli assimilati agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore ed a osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati:

1.1 Rifiuti urbani non ingombranti e rifiuti assimilati agli urbani di cui all'art. 2.

I rifiuti di cui trattasi devono essere conferiti negli appositi cassonetti a cura del produttore, che è tenuto a raccogliergli preventivamente in sacchetti rinchiusi al fine di evitare qualsiasi dispersione.

Gli imballaggi voluminosi devono essere sminuzzati per ridurre al minimo il volume e quindi introdotti nel cassonetto.

L'utente dovrà inoltre assicurarsi che, successivamente all'introduzione dei rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso, dovendo altrimenti provvedere ad immettere i rifiuti nel cassonetto più vicino.

Non possono comunque essere depositati rifiuti di nessun genere al di fuori degli appositi cassonetti; qualora il cassonetto risultasse pieno, l'utente dovrà immettere i rifiuti nel cassonetto più vicino.

Non possono essere conferiti nei cassonetti i rifiuti urbani ingombranti (di cui al punto 1.2), i rifiuti urbani pericolosi (di cui al punto 1.3), i rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata (di cui al punto 1.4).

Non possono essere altresì conferite le sostanze liquide, i materiali accesi, i materiali (metallici e non) che possano recare danni ai mezzi di raccolta e di trasporto.

Per i rifiuti derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi, che rientrino nelle tipologie e rispettino i requisiti indicati nei paragrafi 1.1.1 e 1.1.2 della deliberazione 27.7.1984 e successive modifiche ed integrazioni, del Comitato Interministeriale di cui all'art. 4 del D.P.R. 10.9.1982

n. 915.

Verranno valutate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, le modalità di espletamento del servizio nei seguenti casi: qualora la produzione annua superi i 10 Kg/mq o gli 0,1 mc/mq

o qualora il rifiuto proveniente anche da privati non possa essere conferito correttamente nei contenitori stradali.

Nei due casi gli utenti rivolgendosi all'Amministrazione Comunale riceveranno le indicazioni sul luogo e le modalità di conferimento.

1.2 Rifiuti urbani ingombranti.

I rifiuti urbani ingombranti di cui al punto 2.2 dell'art. 2 non possono essere conferiti negli appositi cassonetti, né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento di tali rifiuti è consentito soltanto negli appositi contenitori di grande volumetria dislocati presso idonei punti del territorio.

1.3 Rifiuti urbani pericolosi.

I rifiuti urbani pericolosi di cui al comma 3 dell'art. 2 sono oggetto di conferimento separato presso idonei punti del terri-

torio.

Per le pile possono anche essere utilizzati gli appositi contenitori installati dal Comune in vari siti del territorio.

Per i prodotti farmaceutici, possono anche essere utilizzati gli appositi contenitori dislocati nelle farmacie comunali e private.

1.4 Raccolta differenziata.

Per:

- carta;
- vetro;
- plastica;
- lattine e metalli;
- frigoriferi o frigocongelatori e simili;
- componenti elettronici provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi;
- polistirolo espanso ed altri materiali espansi provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi;

- rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno;

è attività la raccolta differenziata con obbligo del conferimento da parte degli utenti negli idonei punti del territorio.

I gestori di attività di ristorazione collettiva sono obbligati alla raccolta differenziata degli oli grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti originati dall'attività predetta ed al conferimento separato presso idonei punti del territorio.

La tariffa per la raccolta presso i produttori di detto rifiuto è fissata dalla Giunta comunale sulla base del principio della copertura dei costi.

Possono poi essere istituite altre forme di raccolta differenziata, anche per materiali di cui è possibile effettuare il recupero di materiali e di energia, le cui modalità di conferimento sono definite dalla Giunta comunale e sono da considerarsi integrative a tutti gli effetti del presente comma.

1.5 Raccolta differenziata dei rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale.

All'entrata in funzione degli impianti di compostaggio, la Concessionaria con modalità e condizioni da concordare con l'Amministrazione Comunale, provvederà ad espletare il servizio di raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti organici compostabili.

Tale raccolta, se richiesto dall'Amministrazione Comunale, con modalità e condizioni da concordare, potrà avere carattere sperimentale anche su di un numero limitato di abitanti e/o utenze interessate.

1.6 Raccolta differenziata:

- 1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
 - a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tali quali;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fino dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non

recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale
- favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 12 - Raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente titolo è istituito per tutte le utenze che all'interno del territorio del Comune sono poste ad una distanza non superiore a cinquecento metri dal più vicino cassonetto.

2. Per la fattispecie di cui al comma precedente l'utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni.

3. La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio vengono stabilite con provvedimento della Giunta comunale in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il rispetto di principi di cui all'art. 4.

4. Agli stessi principi devono essere sottoposti la scelta dell'area e la gestione dell'eventuale deposito temporaneo dei rifiuti.

5. I rifiuti urbani o assimilati prodotti al di fuori delle fattispecie di cui al primo comma devono essere conferiti dai produttori nei luoghi e con le modalità indicate con provvedimento della Giunta Comunale.

6. Fatte salve le norme e disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono depositati i cassonetti di cui all'art. 11 - punto 1.1, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti o veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione, nel caso di specie, a carico del responsabile della sanzione pecuniaria.

7. Per quanto attiene ai rifiuti urbani non ingombranti ogni punto di raccolta è dotato di cassonetti che, in relazione al numero degli utenti ed alla quantità dei rifiuti prodotti, ha una capacità di non meno di mc. 1,3; per i rifiuti urbani ingombranti il punto di raccolta è dotato di cassone con capacità minima di mc 10.

La frequenza di svuotamento dei cassonetti per i rifiuti urbani non ingombranti è da 2 a 3 volte la settimana in relazione alla stagione ed al numero degli utenti; per i rifiuti urbani ingombranti è al riempimento del cassone.

Art. 13 - Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e ma-

mutazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui ai principi dell'art. 4.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio del Comune, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Sindaco per agevolarne lo svolgimento (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette al divieto, fermata in seconda posizioni ecc.).

Art. 14 - Trattamento

1. Il trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti nell'osservanza delle norme legislative vigenti.

TITOLO III° - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 15 - Raccolta, spazzamento e trattamento

1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il territorio del Comune, nell'ambito di un perimetro definito dalla giunta, in modo da comprendere:

1.1 le strade e piazze classificate fra quelle comunali ai sensi della legge 12.2.1958 n. 126 e le nuove strade comunali;

1.2 le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi della legge 12.2.1958 n. 126;

1.3 i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);

1.4 le strade private comunque soggette ad uso pubblico purchè presentino tutti i seguenti requisiti:

- siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi ecc.);

- siano dotate di pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;

- siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.);

1.5 aree verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico;

1.6 le sponde dei corsi d'acqua libere ed accessibili ai mezzi meccanici.

La frequenza e le modalità del servizio vengono stabilite dalla Giunta comunale in relazione alle necessità dell'utenza e dalle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi di cui all'art. 4.

2. Il servizio può anche essere espletato su tutte le altre strade private e sulle aree private recintate a richiesta degli

interessati, previa convenzione secondo lo schema approvato dalla giunta comunale e previo pagamento di tariffe stabilite dalla Giunta stessa, sulla base del principio della copertura dei costi.

3. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti prodotti dall'attività di pulizia delle sponde dei corsi d'acqua non accessibili ai mezzi meccanici è a carico degli enti competenti.

4. I rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni di qualunque genere vengono spazzati e raccolti senza addebito di spese, purchè le stesse non abbiano carattere commerciale ovvero non comprendano attività commerciali di qualsiasi genere. In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e smaltimento sono previo pagamento di tariffa stabilita dalla giunta comunale, sulla base del principio della copertura dei costi.

Art. 16 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonchè le aree scoperte private non di uso pubblico, recintato e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventi pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo per l'esecuzione con urgenza dei lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti interessati.

Art. 17 - Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto

1. I concessionari ed occupati di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi postaggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, in appositi contenitori messi a disposizione dal Comune.

Art. 18 - Espurgo dei pozzetti stradali

Il soggetto gestore dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni provvede a mantenere sgomberi i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso.
E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.
Lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 19 - Lavaggio dei cassonetti

Il soggetto gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti deve provvedere ad assicurare la pulizia dei cassonetti attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni, effettuato con frequenza e modalità stabilite in relazione alle necessità.

Art. 20 - Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti ecc.

1. I gestori di esercizi pubblici che occupino aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, anche con l'installazione di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio della via o piazza prospiciente.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

3. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico l'area occupata deve risultare perfettamente ripulita.

4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 21 - Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal comune, salvo la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento conseguente alla violazione del presente regolamento.

2. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo.
In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui al

comma precedente.

Art. 22 - Asporto di scarichi abusivi

1. Ove si verificano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione igienica dell'ambiente raccogliendo i rifiuti depositati e provvedendo al loro conferimento nei modi previsti dal presente regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste.

2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorchè sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati perchè provvedano alla rimozione dei rifiuti entro un termine prestabilito. Trascorso inutilmente detto termine, le necessarie operazioni di pulizia e di riassetto ambientale sono effettuate dal Comune, a spese dei soggetti obbligati inadempienti.

Art. 23 - Disposizioni diverse

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi il verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonchè i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci.

2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività, e in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

3. Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla USSL competente oppure prescritte nel regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 24 - Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicata

1. Nel caso di nevicata di entità superiore ai 20 cm. gli utenti di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni - in deroga ad eventuali regolamenti condominiali - fino a quando non siano state liberate le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori della carreggiata, i proprietari devono quanto meno rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi di carico e di asporto dei cumuli di neve mediante i mezzi meccanici adatti al servizio di sgombero.

2. Nel caso di neviccate con persistenza di neve sul suolo, è altresì fatto obbligo, agli abitanti di ogni edificio fronteggiare la pubblica via, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi fino alla larghezza di mt. 1,5 e della cunetta per una larghezza di 20 cm., nonché dall'imbocco delle caditoie e dei tombini, allo scopo di agevolare il deflusso delle acque di fusione.

Il medesimo obbligo sussiste per i proprietari delle aree, recintate o no, adiacenti alla pubblica strada, lungo le quali deve essere sgomberata una striscia di terreno di ampiezza sufficiente al passaggio di una persona (mt. 1,5).

3. Gli abitanti degli edifici sono inoltre tenuti a praticare l'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato; per le strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di mt. 1 su entrambi i lati della via e per l'intero fronte della proprietà.

4. Nelle aree sgomberate, quando la temperatura è inferiore a zero gradi, i frontisti sono tenuti a spargere un adeguato quantitativo di sale allo scopo di evitare la formazione di ghiaccio e di verglas.

5. E' fatto inoltre obbligo di battere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Art. 25 - Aree di sosta per i nomadi. Servizi igienici pubblici.

1. Per le aree assegnate alla sosta dei nomadi è istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate dalla Giunta comunale per regolare questo servizio di smaltimento.

2. Gli utenti dei servizi igienici realizzati dal Comune sono tenuti a rispettare le norme per l'uso emanate dalla Giunta comunale. Il Comune provvede alla loro manutenzione e pulizia.

TITOLO IV° - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 26 - Validità del regolamento.

1. Il presente regolamento, dopo l'esame senza rilievi da parte dell'organo regionale di controllo, è pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.

2. E' abrogato ogni altro regolamento e disposizione precedentemente adottati dal Comune nelle materie dallo stesso disciplinate.

Art. 27 - Controlli

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate oltre che dal personale della polizia municipale anche da quello addetto ai servizi ecologici del Comune incaricato con apposita deliberazione della Giunta comunale, dai dipendenti della Società concessionaria e delle guardie ecologiche volontarie della Comunità Montana di Valle Camonica. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza ed al controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.

Art. 28 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 1.000.000, che è comminata dal Sindaco ai sensi dell'art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.1934 n. 383 in conformità alla legge 24.11.1981 n. 689.-

Letto, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE

Solmi

Il Segretario Comunale

pu'g

La Sezione del C.R.C. di Brescia con sua nota n. del
ha chiesto la produzione di elementi integrativi.
addi,

Il Segretario Comunale

Controdeduzioni del Comune n. del . Ricevute dalla
Sezione del C.R.C. il .

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 46 legge 142/1990)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata
nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenu-
ta al C.R.C. - esaminata in data 9-11-1995 o.d.g. n.53482 e
che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti
un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi del comma art. 46 Legge 8.6.1990 n.
142.
addi, 28-11-1995



IL SEGRETARIO COMUNALE

Solmi

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministra-
tivo.
addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto:
IL SINDACO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 47 Legge 142/1990)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme di-
chiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pub-
blicata il giorno 24 OTT. 1995 all'Albo pretorio ove rimarrà
esposta per 15 giorni.
addi,

24 OTT. 1995



IL SEGRETARIO COMUNALE

Solmi